

Inutile e irrazionale la previsione della sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della capogruppo mandataria

Risultano sufficienti la precisa individuazione del raggruppamento richiedente e il riferimento alla procedura di gara in questione

Sintesi di T.A.R Campania- Prima Sez.di Napoli – Sentenza n. 11391 del 15 settembre 2003

Parole chiave:

Appalto di opere – project financing - licitazione privata per l'individuazione dei due soggetti partecipanti alla successiva procedura negoziata, in concorrenza con il promotore, per la finale scelta del soggetto affidatario della realizzazione del progetto – polizza provvisoria – non è indispensabile firma della mandataria dell'ati – bastano la certezza del contraente e riferimento allo specifico contratto – polizza priva di un espresso termine di durata – risulta più garantista degli interessi dell'amministrazione

Esito del giudizio:

IL TAR definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalle società controinteressate

Conseguenze operative:

La polizza fideiussoria, in quanto documento attestante l'assunzione del debito in favore di terzo (in favore dell'amministrazione appaltante garantita), non richiede la sottoscrizione dell'altro contraente, atteso che il documento consegnato dal garante (o assicuratore: non rileva in questa sede la questione di quale sia la natura giuridica di tali atti secondo il diritto privato: fideiussioni, assicurazioni, o contratti misti) non costituisce il contratto generatore dell'obbligazione, che di solito è presupposto e si colloca "a monte" del rilascio della polizza, e riguarda il solo rapporto di provvista tra l'assicurato (o debitore garantito) e il soggetto assicuratore (o garante), ma rappresenta esclusivamente la dichiarazione d'impegno (sotto tale profilo, unilaterale) dell'assuntore del debito (di garanzia o di assicurazione che esso sia) nei confronti del terzo beneficiario (la pubblica amministrazione procedente). Alla luce di tale chiarimento, risulta evidente l'irrilevanza dell'adempimento formale richiesto dai punti 4) e 5) della lettera d'invito (sottoscrizione della polizza da parte dell'impresa capogruppo mandataria).

Il concorso dei due opposti criteri interpretativi – letterale e teleologico-sostanziale – non può irrigidirsi in uno schema meccanico di prevalenza gerarchica, ma va pragmaticamente calato nella concreta realtà del singolo caso esaminato, dovendo essere temperato alla luce del fondamentale principio di razionalità e proporzione delle decisioni amministrative. In questa ottica non può non accordarsi preminenza al criterio sostanziale che, alla stregua di quanto sopra considerato, conduce a ritenere **inutile e irrazionale la previsione di siffatta sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della capogruppo mandataria, non rispondendo, una tale prescrizione, ad alcun apprezzabile interesse pratico dello svolgimento della procedura e dell'amministrazione procedente.**

Il tenore letterale della polizza fideiussoria in questione – priva di un espresso termine di durata – **risulta più garantista per l'interesse dell'amministrazione**, poiché assicura senz'altro una copertura per una durata maggiore dei dodici mesi dall'inizio dei lavori, capace di estendersi fino alla data di effettiva conclusione degli stessi.

La lacuna rilevata da parte ricorrente non evidenzia una carenza invalidante l'atto, ma pone in luce un'implicita limitazione della facoltà del soggetto cui si riferisce la polizza di proporre ribassi maggiori del 20%, nella fase della negoziazione in concorrenza con il promotore, successiva alla licitazione

privata per cui è causa. Nel senso che la rigida delimitazione della garanzia al 10% dell'importo della commessa, senza esplicito richiamo alla clausola di cui all'articolo 30, comma 2, citato, comporta la preclusione per l'impresa della facoltà di spingersi ad offrire ribassi di importo maggiore del 20%, ma non può ragionevolmente tradursi in un'immediata esclusione dell'impresa stessa, nella prospettiva, del tutto eventuale ed incerta, che la stessa possa offrire un ribasso di tale maggiore entità.

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I[^]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2426/2003 Reg. Gen., proposto dalla ditta **** di ****
contro

il Comune di Arzano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parisi, con domicilio eletto in Napoli, via Tino di Camaino n. 6,
e nei confronti
della **** s.p.a., in persona dell'amministratore unico
controinteressata ricorrente incidentale –
nonché

della **** "Società Luce Elettrica s.p.a." – gruppo
controinteressata ricorrente incidentale –
per l'annullamento, previa sospensione

<<a) del verbale n. 5 del 10/12/2002, successivamente comunicato, della commissione giudicatrice, istituita dal Comune di Arzano, per espletare la licitazione privata indetta per l'individuazione dei due soggetti partecipanti alla successiva fase della procedura negoziata per l'appalto degli interventi previsti "nel progetto risparmio energetico, manutenzione e monitoraggio impianti di pubblica illuminazione e relativo ampliamento nelle zone ancora sprovviste" ai sensi dell'art. 37 bis e segg. della legge 109/94; di ammissione dell'A.T.I. **** gruppo **** alla fase della procedura negoziata; b) della nota (se ed in quanto lesiva) del presidente della commissione prot. n. 269 del 07/01/2003, successivamente pervenuta, di comunicazione del predetto verbale, ivi compresa, se ed in quanto lesiva, la nota n. 3551 del 27/12/2002 ivi allegata; c) di tutti i verbali della commissione giudicatrice e, segnatamente, del n. 1 del 22.10.2002, n. 2 e n. 3 del 6.11.2002, n. 4 del 22.11.2002 e n. 6 del 21.01.2003 nella parte in cui hanno ritenuto di ammettere alla procedura negoziata il costituendo raggruppamento di imprese **** gruppo **** – **** s.p.a.; d) dei verbali della commissione giudicatrice n. 7 del 24.01.2003 e n. 8 del 3.02.2003, nella parte in cui viene controdedotto all'atto di diffida notificato dalla ditta **** in data 16.01.2003, con conseguente conferma dell'ammissione alla fase negoziata del R.T.I. **** Gruppo **** - **** s.p.a.; e) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente>>.

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, con le annesse produzioni;

VISTO il ricorso incidentale proposto dalla **** s.p.a. con atto notificato il 18 marzo 2003 e depositato in segreteria il successivo giorno 19;

VISTO il ricorso incidentale proposto dalla **** Società Luce Elettrica s.p.a. – gruppo **** con atto notificato il 24 marzo 2003 e depositato in segreteria il successivo giorno 31;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 9 luglio 2003 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La controversia ha ad oggetto la procedura per l'affidamento degli interventi previsti “nel progetto risparmio energetico, manutenzione e monitoraggio impianti di pubblica illuminazione e relativo ampliamento nelle zone ancora sprovviste” esperita dal Comune di Arzano ai sensi degli articoli 37 bis e segg. della legge 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del progetto presentato dalla ditta **** ricorrente, quale soggetto promotore, il 28 giugno 2001 e approvato, con talune modifiche, dalla giunta comunale di Arzano con delibera n. 17 dell'8 febbraio 2002.

Sulla base di tale progetto, con determina dirigenziale n. 137 del 24 aprile 2002 e bando pubblicato il 10 maggio 2002, veniva indetta la licitazione privata per l'individuazione dei due soggetti partecipanti alla successiva procedura negoziata, in concorrenza con il promotore, per la finale scelta del soggetto affidatario della realizzazione del progetto. Alla procedura si candidavano 12 imprese ma, all'esito della preselzione, risultava ammessa la sola a.t.i. tra le società **** ed **** s.p.a..

La ditta **** agisce dunque in giudizio – con il ricorso in esame, notificato il 24 e il 26 febbraio 2003 e depositato in segreteria il successivo 4 marzo 2003 – avverso gli atti della suddetta licitazione privata nella parte in cui con essi la stazione committente ha ammesso l'a.t.i. composta dalle società controinteressate **** Gruppo **** – **** s.p.a. nonostante le carenze – già denunciate con diffida del 16 gennaio 2003, respinta, però dall'amministrazione procedente –della documentazione e dei requisiti di partecipazione del suddetto raggruppamento.

La ditta **** ha rivendicato il proprio interesse concreto e attuale all'impugnativa, indipendentemente dalla sorte della successiva fase negoziale, sulla considerazione che se il raggruppamento avversario fosse stato escluso, l'affidamento degli interventi sarebbe de plano spettato ad essa ditta promotrice, alle stesse condizioni della propria originaria proposta.

Più in particolare, la ditta **** ha lamentato:

che la fideiussione del 9 settembre 2002 della **** n. 65247, presentata a titolo di cauzione provvisoria [punto 3) della lettera d'invito], nonché la dichiarazione dello stesso istituto bancario, in pari data, di impegno a rilasciare la successiva fideiussione a titolo di cauzione definitiva, sono prive della sottoscrizione dalla capogruppo mandataria **** s.p.a. (sottoscrizione asseritamente necessaria e, comunque, espressamente prevista alla pag. 5, sesta alinea della lettera d'invito);

che la dichiarazione d'impegno della **** del 9 settembre 2002, relativa all'assunzione della cauzione definitiva, risulterebbe priva della prescritta durata minima di validità (12 mesi dalla consegna dei lavori);

che essa, inoltre, conterrebbe la limitazione dell'impegno fideiussorio entro il limite del 10% dell'importo dei lavori, in contrasto con la previsione dell'articolo 30, comma 2, della legge “Merloni”, ove è previsto che “in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%”;

che l'a.t.i. controinteressata avrebbe erroneamente incluso nel plico “C” (dell'offerta economica), anziché nel plico “A” (della documentazione amministrativa) la dichiarazione prevista dalla lettera i) del punto 2 della lettera d'invito, relativa alla designazione dell'impresa capogruppo;

che il piano economico-finanziario risulterebbe privo di idonea asseverazione bancaria (non potendo valere a tal fine la generica dichiarazione, rilasciata dalla ****, che il piano di ammortamento è stato redatto correttamente);

che l'offerta economica avversaria sarebbe lacunosa e priva, in particolare, del quadro economico relativo all'intero progetto;

che nel piano economico-finanziario del raggruppamento avversario vi sarebbero contraddizioni sulla durata dei lavori e sarebbero inseriti surrettiziamente lavori nuovi e diversi, rispetto a quelli del progetto del promotore, senza il rispetto della forma della “variante migliorativa” (pag. 5 lettera d'invito).

Si è costituito ed ha resistito in giudizio il comune di Arzano, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso – perché la ditta **** avrebbe, nell'epigrafe del ricorso, impugnato l'ammissione dell'a.t.i.

avversaria alla procedura negoziata, anziché alla licitazione privata – ed ha contestato nel merito le doglianze di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame.

Si sono altresì costituite in giudizio, con separati controricorsi e ricorsi incidentali, le società temporaneamente raggruppate ammesse alla procedura negoziata.

La società **** ha a sua volta dedotto l'eccezione di inammissibilità già considerata a proposito delle difese comunali, ha replicato nel merito alle censure ed ha proposto ricorso incidentale avverso la lettera d'invito – punti 3), 4) e 5) nella parte in cui fossero da interpretare nel senso della inderogabile necessità di sottoscrizione delle polizze da parte dell'impresa capogruppo, sull'assunto che, così interpretate, le ridette previsioni sa paleserebbero irrazionali, sproporzionate e discriminatrici nei confronti delle imprese partecipanti in a.t.i., poiché un'analogha comminatoria di esclusione non risulterebbe prevista per le polizze fideiussorie presentate dalle imprese partecipanti come singole, nonché avverso la previsione di asseveramento, da parte di istituto bancario, del piano economico finanziario anche nel caso in cui il partecipante avesse – come è avvenuto nel caso di specie – sostanzialmente aderito a quello, già giudicato congruo, proposto dal promotore.

A sua volta la società **** Luce Elettrica s.p.a. Gruppo ****, nei suoi atti di costituzione in giudizio e defensionali, ha dedotto le stesse eccezioni in rito, ha replicato nel merito agli assunti avversari, ad ha proposto un'impugnativa incidentale della lettera d'invito sostanzialmente convergente con quella proposta dalla ditta ****.

Le parti hanno dunque depositato memorie illustrative finali e, alla pubblica udienza del 9 luglio 2003, la causa è stata quindi chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è ammissibile, ma è infondato nel merito, e andrà come tale rigettato.

In rito l'eccezione sulla quale hanno insistito tutte e tre le parti resistenti – l'aver il ricorso introduttivo, nell'epigrafe, impugnato "l'ammissione dell'a.t.i. **** Gruppo **** – **** alla fase della procedura negoziata", lì dove gli atti effettivamente contestati appartengono in realtà alla precedente e distinta fase della licitazione privata per la scelta dei due soggetti da ammettere alla successiva procedura negoziata – viene giudicata formalistica e ininfluyente dal Collegio: in forza del principio della conservazione degli atti giuridici e della prevalenza, nell'interpretazione degli atti del giudizio, della sostanza sulla forma, secondo il generale principio processuale del conseguimento dello scopo, non sussistono invero seri dubbi su quali siano gli atti impugnati, come inequivocamente si evince dall'esame dell'atto introduttivo considerato nella sua interezza, e non solo limitatamente all'epigrafe, sicché non si ravvisano ragioni convincenti per arrestare in limine la disamina del ricorso e precluderne l'esame di merito.

E nel merito il ricorso deve però giudicarsi infondato.

Con il primo dei motivi dedotti parte ricorrente contesta la conformità alla regola speciale di gara della fideiussione rilasciata dalla ****, presentata in gara dall'a.t.i. controinteressata.

Sotto un primo profilo si lamenta la mancanza di sottoscrizione da parte dell'impresa capogruppo **** Gruppo ****. Tale obiezione viene altresì estesa al successivo documento, quello previsto dal punto 4) della lettera d'invito, consistente nell'impegno dell'istituto di credito a rilasciare la successiva cauzione definitiva in caso di affidamento del progetto.

Il Collegio in proposito giudica condivisibili le repliche fornite dai contraddittori in giudizio: la polizza fideiussoria, in quanto documento attestante l'assunzione del debito in favore di terzo (in favore

dell'amministrazione appaltante garantita), non richiede la sottoscrizione dell'altro contraente, atteso che il documento consegnato dal garante (o assicuratore: non rileva in questa sede la questione di quale sia la natura giuridica di tali atti secondo il diritto privato: fideiussioni, assicurazioni, o contratti misti) non costituisce il contratto generatore dell'obbligazione, che di solito è presupposto e si colloca "a monte" del rilascio della polizza, e riguarda il solo rapporto di provvista tra l'assicurato (o debitore garantito) e il soggetto assicuratore (o garante), ma rappresenta esclusivamente la dichiarazione d'impegno (sotto tale profilo, unilaterale) dell'assuntore del debito (di garanzia o di assicurazione che esso sia) nei confronti del terzo beneficiario (la pubblica amministrazione procedente). Alla luce di tale chiarimento, risulta evidente l'irrilevanza dell'adempimento formale richiesto dai punti 4) e 5) della lettera d'invito (sottoscrizione della polizza da parte dell'impresa capogruppo mandataria).

Del resto l'articolo 108 del regolamento generale sui lavori pubblici di cui al d.P.R. 554 del 1999, si limita a stabilire che "in caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità «pro quota» nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge", ma nulla specifica in ordine alla pretesa necessità di una sottoscrizione della polizza da parte della capogruppo mandataria.

Sotto tale profilo è vera e merita adesione la ricostruzione della difesa comunale secondo la quale la polizza prodotta in gara dal raggruppamento controinteressato contiene, senza alcun margine di dubbio, la precisa individuazione del raggruppamento richiedente e il riferimento alla procedura di gara in questione, mediante l'indirizzo al comune di Arzano, senza che, sul piano teleologico, potesse accordarsi rilievo alcuno alla mancata sottoscrizione di tale documento da parte dell'impresa capogruppo **** s.p.a..

L'ammissione del raggruppamento controdeducente è inoltre assistita e sorretta dal generale principio di favor per la massima partecipazione che connota le procedure selettive per la scelta del privato contraente della p.a..

Parte ricorrente replica invocando la lettera della comminatoria espressa di esclusione contenuta nella quinta alinea della pag. 5 della lettera d'invito [a mente della quale "in caso di A.T.I. la documentazione di cui ai punti 3), 4) e 5) dovrà essere intestata e sottoscritta dalla capogruppo"] e il connesso principio ermeneutico della prevalenza della clausola espressa di esclusione rispetto al criterio teleologico-sostanziale, di carattere solo sussidiario.

Il Collegio osserva tuttavia in proposito che il concorso dei due opposti criteri interpretativi – letterale e teleologico-sostanziale – non può irrigidirsi in uno schema meccanico di prevalenza gerarchica, ma va pragmaticamente calato nella concreta realtà del singolo caso esaminato, dovendo essere temperato alla luce del fondamentale principio di razionalità e proporzione delle decisioni amministrative. In questa ottica non può non accordarsi preminenza al criterio sostanziale che, alla stregua di quanto sopra considerato, conduce a ritenere inutile e irrazionale la previsione di siffatta sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte della capogruppo mandataria, non rispondendo, una tale prescrizione, ad alcun apprezzabile interesse pratico dello svolgimento della procedura e dell'amministrazione procedente.

Diversamente, mette conto peraltro di rilevare, la clausola in parola, recata dal quinto alinea della pag. 5 della lettera d'invito sopra indicata, si paleserebbe del tutto sproporzionata e illogica, donde la accoglibilità del ricorso incidentale puntualmente proposto al riguardo da entrambe le imprese temporaneamente raggruppate nell'a.t.i. contrinteressata.

Sempre in ordine alle predette polizza fideiussoria e dichiarazione d'impegno della ****, presentate in gara dalle imprese avversarie, la ditta **** lamenta la mancata indicazione del periodo di durata della

garanzia, che avrebbe dovuto essere di almeno 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, e la mancata, espressa previsione, per il caso di offerta di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge sui lavori pubblici, di un aumento della garanzia di tanti punti quanti sono i punti percentuali di maggior ribasso proposti.

Anche tale censura non merita accoglimento.

Come condivisibilmente replicato dall'amministrazione precedente, il tenore letterale della polizza fideiussoria in questione – priva di un espresso termine di durata – risulta più garantista per l'interesse dell'amministrazione, poiché assicura senz'altro una copertura per una durata maggiore dei dodici mesi dall'inizio dei lavori, capace di estendersi fino alla data di effettiva conclusione degli stessi.

Circa il secondo profilo sopra ricordato, la lacuna rilevata da parte ricorrente non evidenzia una carenza invalidante l'atto, ma pone in luce un'implicita limitazione della facoltà del soggetto cui si riferisce la polizza di proporre ribassi maggiori del 20%, nella fase della negoziazione in concorrenza con il promotore, successiva alla licitazione privata per cui è causa. Nel senso che la rigida delimitazione della garanzia al 10% dell'importo della commessa, senza esplicito richiamo alla clausola di cui all'articolo 30, comma 2, citato, comporta la preclusione per l'impresa della facoltà di spingersi ad offrire ribassi di importo maggiore del 20%, ma non può ragionevolmente tradursi in un'immediata esclusione dell'impresa stessa, nella prospettiva, del tutto eventuale ed incerta, che la stessa possa offrire un ribasso di tale maggiore entità.

Con un ulteriore motivo di ricorso la ditta **** ha denunciato il fatto che l'a.t.i. controinteressata avrebbe erroneamente incluso nel plico "C" (dell'offerta economica), anziché nel plico "A" (della documentazione amministrativa) la dichiarazione prevista dalla lettera i) del punto 2 della lettera d'invito, relativa alla designazione dell'impresa capogruppo. Ha sostenuto parte ricorrente che la commissione giudicatrice, una volta non rinvenuta tale dichiarazione nel plico "A", avrebbe dovuto senz'altro disporre l'esclusione dell'a.t.i. controinteressata, senza procedere neppure all'apertura delle successive buste.

Anche tale assunto pecca, ad avviso del Collegio, di eccessivo formalismo e pretende di imporre un'esclusione non rispondente ad alcun apprezzabile interesse dell'amministrazione o della correttezza in sé della procedura di gara. L'alterazione della rigida sequenza logica e cronologica degli atti della gara riveste e spiega effetti invalidanti solo allorquando si traduca in una lesione significativa degli interessi protetti dal canone procedurale medesimo (lesione della par condicio tra le parti; turbativa dell'imparzialità della commissione; anticipazione della visione e del possibile giudizio di atti e documenti il cui esame è inderogabilmente riservato a una fase successiva etc.). Orbene, nessuna di queste evenienze invalidanti pare ricollegabile al fatto, in sé neutro e privo di effetti lesivi, che la indicazione dell'impresa capogruppo mandataria sia stata erroneamente acclusa al plico "C" dell'offerta economica, in luogo di essere inserita nel plico "A" della documentazione amministrativa, dove sarebbe stato formalmente corretto inserirla. Non senza aggiungere, infine, che, come rimarcato dalle difese delle parti resistenti, il ruolo della **** s.p.a. di capogruppo mandataria era comunque inequivocamente evincibile da numerosa altra documentazione pure contenuta nella busta "A", di talché nessun ragionevole dubbio poteva prospettarsi, già nella sede dell'esame della documentazione amministrativa, in ordine all'articolazione interna dell'a.t.i. partecipante.

Parte ricorrente ha dunque rilevato criticamente che il piano economico-finanziario dell'a.t.i. avversaria non risulterebbe asseverato da un istituto bancario (non potendo valere a tal fine la generica dichiarazione che il piano di ammortamento è stato redatto correttamente).

Il Collegio ritiene che la censura vada esaminata tenendo nel debito conto la replica affidata dalle imprese resistenti (anche) al proposto ricorso incidentale: le imprese controdeducenti hanno infatti rimarcato il fatto – peraltro pacifico e non contestato in giudizio – di aver presentato in sede di

licitazione un'offerta sostanzialmente adesiva, sul piano economico finanziario, a quella originaria del promotore, sicché, ne hanno correttamente dedotto, non si comprende quale interesse via sia ad un'analitica riasseverazione di un piano già sotto tale profilo ampiamente validato e favorevolmente approvato dalla stazione appaltante (che l'ha assunto a base della procedura di project financing per cui è causa).

Deve peraltro soggiungersi, a completamento delle già esaustive repliche articolate dai resistenti, che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la dichiarazione della banca, presentata dall'a.t.i. controinteressata a corredo della propria offerta, affermativa della corretta redazione del piano di ammortamento, lungi dall'essere insufficiente, deve invece giudicarsi adeguata e congrua, proprio in relazione al fatto che si trattava di asseverare non già un piano economico-finanziario in toto nuovo, ma un piano sostanzialmente riproduttivo di quello già presentato dal promotore.

La ditta **** ha infine sollevato talune altre questioni inerenti un'asserita lacunosità dell'offerta economica avversaria, nel mentre nel piano economico-finanziario del raggruppamento avversario vi sarebbero contraddizioni sulla durata dei lavori e sarebbero stati inseriti surrettiziamente lavori nuovi e diversi, rispetto a quelli del progetto del promotore, senza il rispetto della forma della "variante migliorativa" (pag. 5 lettera d'invito).

Anche tale ultimo mezzo di gravame deve giudicarsi infondato.

La pretesa contraddizione sulla durata dei lavori (che sarebbe stata indicata in sei mesi nell'offerta e in dodici mesi nell'articolo 16 della bozza di convenzione) non sussiste in fatto poiché, come replicato dalle difese delle imprese controricorrenti, il termine di dodici mesi indicato nel predetto articolo 16 riguarda non la durata dei lavori, ma il periodo durante il quale il concedente dovrà corrispondere al concessionario unicamente il canone relativo alla manutenzione ordinaria. Del pari destituita di fondamento in punto di fatto si palesa la censura relativa al mancato rispetto della previsione della pag. 5 della lettera d'invito circa le varianti migliorative, poiché, invece, nell'offerta dell'a.t.i. ****- ****, le varianti proposte, consistenti peraltro in interventi aggiuntivi gratuiti per l'amministrazione, sono state ritualmente riportate sotto l'apposita rubrica di "varianti migliorative", in ossequio alla predetta previsione della legge di gara. La diversa modalità di fatturazione delle bollette del consumo dell'energia elettrica, migliorativa sotto il profilo della semplificazione per l'amministrazione concedente, non costituisce, infine, variante progettuale rilevante agli effetti della censura sollevata da parte ricorrente.

Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve dunque giudicarsi infondato e andrà come tale rigettato.

Al rigetto del ricorso principale segue la declaratoria d'inammissibilità per carenza d'interesse dei ricorsi incidentali.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I[^], definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalle società controinteressate.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2003.